

ASSENTE A VISITA DI CONTROLLO IN VACANZA AL MARE LICENZIATO

GIOVANNI MAGLIARO

La Cassazione, con sentenza n. 13980 del 7 luglio 2020, si è pronunciata su un caso di licenziamento per giusta causa di un lavoratore che, oltre ad essersi reso irreperibile alla visita di controllo, è risultato essere andato in vacanza al mare come accertato a seguito di indagini svolte da un investigatore privato.

Sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Milano avevano respinto il ricorso del lavoratore ritenendo la legittimità del licenziamento. In particolare la Corte d'Appello aveva ritenuto che l'escussione degli investigatori privati incaricati dalla Società datrice di lavoro avesse confermato il compimento di attività non compatibili con lo stato patologico denunciato e con la fruizione della astensione dal lavoro per malattia.

La mancata osservanza delle fasce di reperibilità ed il compimento di attività in vacanza al mare nel mese di agosto erano stati valutati dalla Corte come elementi rilevanti ai fini disciplinari e lesivi del vincolo fiduciario e della legittimità del licenziamento intimato, con esclusione pertanto di ogni carattere discriminatorio del recesso intervenuto.

La sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata con ricorso per Cassazione ma la Suprema Corte ha confermato le decisioni dei giudici di merito.



n. 131
12 ottobre 2020

L'espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro, laddove si riscontri che l'attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativa dell'inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l'espletamento di un'attività ludica o lavorativa.

Secondo la Cassazione, in tema di assenza dal lavoro per malattia e di conseguente decadenza del lavoratore dal diritto al relativo trattamento economico per l'intero periodo dei primi dieci giorni di assenza per ingiustificata sottrazione alla visita di controllo domiciliare, l'effettuazione da parte del lavoratore di una successiva visita ambulatoriale confermativa dello stato di malattia, ancorché avvenuta prima della scadenza di tale periodo, non vale ad escludere la perdita del diritto al trattamento economico.

Essa ha la sola funzione di impedire la protrazione degli effetti della sanzione della decadenza per il periodo successivo ai suddetti primi dieci giorni. L'osservanza dell'onere posto a carico del lavoratore di rendersi reperibile presso la propria abitazione infatti non ammette forme equivalenti di controllo.

Nella fattispecie il giudizio di lesione del vincolo fiduciario è basato, oltre che sulla mancata presenza alle visite domiciliari, anche sulle ulteriori assenze rilevate dagli investigatori e non giustificate dal lavoratore quali situazioni compatibili col suo stato di malattia.

Tra i fatti emersi in corso di causa è risultata questa attività nel corso della malattia: un viaggio in treno da Milano in Puglia, gite in barca per l'intera giornata, caricare mobilio in auto, e così via.

Tenuto conto delle risultanze dei giudizi dalle quali si evince chiaramente che il comportamento del lavoratore è stato tale da giustificare la lesione del vincolo di fiducia nei confronti del datore di lavoro la Cassazione ha respinto il ricorso e confermato quanto deciso dai giudici di merito.